



GRUPPO CONSILIARE DI ALESSANDRIA

Al Presidente del Consiglio Comunale

INTERPELLANZA

OGGETTO: utilizzo di prodotti fitosanitari chimici a base di glifosato ad uso erbicida in area urbana

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare prodotti chimici a base di glifosate per il trattamento erbicida dei marciapiedi di tutta l'area urbana della città di Alessandria dal 4 al 20 marzo;

Vista la deliberazione unanime del Consiglio Comunale n. 99 del 24.11.2016 con cui è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha comunicato agli organi di stampa che le norme regionali vieterebbero l'uso di glifosate solo in parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;

Richiamato però che nel predetto regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano, **vigente nel nostro comune**, vengono sancite limitazioni più stringenti rispetto a quanto sarebbe concesso dalle norme regionali e, in particolare, all'art. 9 c. 1 lettera a) si esplicitano le aree urbane dove **il mezzo chimico ad azione erbicida è vietato** elencando, tra le altre, anche **“strade pubbliche/piazze e spazi pubblici in generale, (...) piste ciclabili, campi sportivi, aree cani, strutture pubbliche turistiche, percorsi salute, fitness, sentieri natura, alberate stradali, aiuole spartitraffico e rotonde, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio”**;

Constatato che l'Amministrazione Comunale ha trasgredito il Regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano e che in questi casi è previsto, all'art 13 “Sanzioni” che “ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o normative di altra natura, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento della sanzione

amministrativa compresa tra un minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali)" e che "la sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido" e che "ogni violazione al presente Regolamento deve essere accertata dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale e dagli stessi formalmente contestata al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido."

Tutto ciò premesso si INTERPELLA il Sindaco al fine di sapere

- 1) Quali siano le responsabilità interne all'amministrazione comunale della scelta dell'utilizzo di prodotti fitosanitari chimici a base di glifosato ad uso erbicida in area urbana in trasgressione del vigente Regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano.
- 2) Quali provvedimenti intende prendere il Sindaco per punire i responsabili della trasgressione del Regolamento.

Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia
Il Presidente Emanuele Locci

